

AVVISO AI CREDITORI

ai sensi dell'art. 1, comma 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge 24 dicembre 2012, n. 228: "Legge di stabilità 2013", che ha dettato nuove norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale.

In particolare, **per quanto riguarda i beni confiscati all'esito delle procedure di prevenzione per le quali non si applica la disciplina dettata dal Libro I del D. Lgs. 159/2011**, l'Agenzia è incaricata di provvedere, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013 – anche mediante avviso da pubblicare sul proprio sito *internet* – ad informare i **creditori di cui all'art. 1 - comma 198** della legge 228/2012, della possibilità di proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205 del citato art. 1.

Le domande di ammissione del credito possono essere proposte, entro 180 giorni decorrenti, alla pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

La domanda dovrà contenere le informazioni previste dall'art. 58 del D. Lgs. 159/2011. La procedura di riferimento e/o il nominativo del prevenuto, qualora noti, potrebbero essere ulteriori elementi utili.

In relazione ai provvedimenti di confisca intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 228/2012, il termine di 180 giorni per la proposizione della domanda di ammissione al credito decorre dalla definitività del relativo provvedimento di confisca e l'Agenzia nazionale si riserva di far pervenire ai creditori analogha comunicazione non appena a conoscenza dell'intervenuta definitività.

Si evidenzia altresì che **la procedura sopra descritta non trova applicazione:**

- ai creditori di cui all'art. 1, comma 198, della legge 228/2012, per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 228/2012, risulti definitivamente rigettata la richiesta di accertamento della buona fede ovvero di non strumentalità del credito all'attività illecita. In tali casi e sempreché il creditore sia un Istituto di credito, il relativo provvedimento sarà comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 200, legge 228/2012);
- ai beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che, alla data di entrata in vigore della legge 228/2012, risultino già trasferiti o aggiudicati, anche in via provvisoria, ovvero risultino essere costituiti da una quota indivisa già pignorata. In tali casi, nei processi di esecuzione forzata si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui all'art. 1, comma 203, terzo periodo della menzionata legge 228/2012, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 204, della stessa legge 228/2012 (art. 1, commi 195 e 196, legge 228/2012).
